



COMUNE DI LIVORNO

Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Principi generali e definizioni.....	3
Art. 2 Oggetto e finalità del regolamento.....	5
TITOLO II –ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ...	6
Art. 3. Componenti del Servizio di Protezione Civile comunale.....	6
Art. 4 Il Sindaco.....	7
Art. 5 L’Unità di Crisi.....	7
Art. 6. Il Settore cui fa capo l’Ufficio Protezione civile.....	8
Art. 7 l’Ufficio Protezione civile.....	8
Art. 8. Le strutture operative del Servizio di protezione civile comunale.....	9
Art. 8.1 Il servizio tecnico del Ce.Si.....	9
Art. 8.2 Il servizio amministrativo del Ce.Si.....	9
Art. 8.3 Il servizio Antincendio boschivo.....	9
Art. 9 La struttura di coordinamento operativo.....	10
Art. 9.1 Il Centro situazioni Ce.Si.....	10
Art. 9.2 Il Centro situazioni Ce.Si. con presidio tecnico operativo.....	11
Art. 9.3 Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).....	11
Art. 10 Il Settore Polizia Locale.....	13
Art. 11 Articolazioni dell’Amministrazione Comunale.....	14
Art. 12 Servizio di reperibilità.....	14
Art. 13 Volontariato organizzato di protezione civile.....	14
TITOLO III – STRUMENTI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ’ DI PROTEZIONE CIVILE.....	15
Art. 14 Il Piano di Protezione civile comunale.....	15
Art. 15 Informazione e sistema di allertamento della popolazione.....	16
Art. 16 Esercitazioni.....	17
Art. 17 Convenzioni.....	17
TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.....	17
Art. 18 Attivazione del servizio.....	17
TITOLO V – OBIETTIVI E RISORSE.....	18
Art. 19 Obiettivi e risorse.....	18
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 20 Entrata in vigore del Regolamento.....	18
Art. 21 Clausola di adeguamento automatico.....	18
Art. 22 Norma di rinvio.....	19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, sia primaria che secondaria, in materia di protezione civile ed in ottemperanza all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, "*Codice della Protezione civile*", di seguito denominato "Codice", l'organizzazione e il funzionamento del Servizio comunale di protezione civile del Comune di Livorno, volto all'attuazione, alla promozione e al coordinamento delle attività di protezione civile, di cui all'articolo 2 del Codice, in riferimento al proprio ambito di governo e alle funzioni di competenza, quale assolvimento delle attribuzioni di cui all'articolo 6 e della funzione fondamentale, prevista all'articolo 12 del medesimo testo normativo.

2. Il Sindaco del Comune di Livorno, quale autorità territoriale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 6 del Codice, nel proprio ambito di governo, assolve alle funzioni di indirizzo politico, in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso Codice, promuove, attua e coordina le attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Per l'attuazione amministrativa di quanto previsto dal presente regolamento, il Comune applica altresì i principi generali di peculiarità e semplificazione delle procedure, di cui agli articoli 6, comma 1, lettera e) e 12, comma 2, lettera c), del Codice, al fine di assicurarne la prontezza operativa, in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile.

4. Il Comune cura gli interventi in materia di protezione civile, sia in situazioni di emergenza, che in condizioni ordinarie, promuove la diffusione delle buone pratiche in materia di protezione civile, attua campagne di sensibilizzazione e informazione alla popolazione, valorizza la componente del volontariato e svolge ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

5. Ai fini del presente regolamento, per normativa di riferimento, si intende:

✓ statale: Costituzione: articoli 2; 3, comma 2; 117, comma 3 e 118, comma 1; Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso amministrativi*" s.m. e i. ; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" s.m. e i.; Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "*Codice della Protezione Civile*", s.m. e i., emanato in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante "*Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della Protezione Civile*"; Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106*", s.m. e i.; Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", s.m. e i.; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 aprile 2021 "*Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali*" e le fonti normative ivi richiamate; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.04.2020 "*Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate*"; Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2021, n. 72 "*Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli art. 55-57 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)*";

✓ regionale, in materia di protezione civile: Legge regionale Toscana 25 giugno 2020, n. 45 “*Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività*”; Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana, 1 dicembre 2004, n. 69/R “*Regolamento di attuazione di cui all’articolo 15, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività” e s.m e i*; Delibera di Giunta Regionale Toscana del 7 aprile 2015, n. 395 “*Approvazione aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione dell’articolo 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 “Sistema di allertamento regionale e Centro funzionale regionale”*”; Delibera di Giunta regionale Toscana del 25 novembre 2014, n. 1040 “*Approvazione del Piano operativo regionale di protezione civile*”; Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana, 30 ottobre 2013, n. 62/R “*Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”*”.

6. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

✓ Codice: Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “*Codice della Protezione Civile*”, emanato in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “*Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della Protezione Civile*”;

✓ Codice del Terzo Settore: Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

✓ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 aprile 2021: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021, avente ad oggetto “*Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali*”;

✓ Servizio nazionale di protezione civile: sistema di pubblica utilità che esercita la funzione di protezione civile, costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo (art.1, comma 1, del Codice);

✓ previsione: insieme delle attività dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico ed evolutivo, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento e di pianificazione di protezione civile (art. 2, comma 2, del Codice);

✓ prevenzione: insieme delle attività dirette ad evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione (art. 2 commi 3, 4 e 5, del Codice);

✓ gestione dell’emergenza: insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate e la relativa attività di informazione alla popolazione (art. 2, comma 6, del Codice);

✓ superamento dell’emergenza: attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite negli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli (art. 2, comma 7, del Codice);

- ✓ Piano: Piano di protezione civile comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 30.06.2021, “*Revisione del Piano di protezione civile comunale: approvazione*”, in attuazione dell’articolo 18 del Codice, nel rispetto degli indirizzi nazionali e regionali per la predisposizione dei piani di protezione civile e successivi aggiornamenti ed implementazioni;
- ✓ struttura di coordinamento operativo: struttura di protezione civile comunale, prevista dal Piano, che, a partire da una configurazione iniziale minima, può assumere una composizione gradualmente più articolata in funzione dell’evoluzione degli eventi (Ce.Si. Centro situazioni; Ce.Si. con presidio tecnico operativo, C.O.C. Centro operativo comunale);
- ✓ componenti o articolazioni del Servizio nazionale: lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali (articolo 4, comma 1 del Codice);
- ✓ strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile: Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, Forze di Polizia e gli altri soggetti previsti all’articolo 13 comma 1 (Consiglio Nazionale delle Ricerche, strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Volontariato organizzato di protezione civile e altri); e comma 2 (strutture operative concorrenti) del Codice;
- ✓ componenti del servizio di protezione civile comunale: soggetti di cui all’articolo 3;
- ✓ articolazioni della struttura organizzativa comunale: dipartimento, settore, ufficio che assicurano le attività di protezione civile;
- ✓ U.d.C.: Unità di crisi comunale di cui all’articolo 5;
- ✓ Ce.Si.: Centro Situazioni di cui all’articolo 9.1;
- ✓ Ce.Si. con presidio tecnico: Centro situazioni con presidio tecnico operativo di cui all’articolo 9.2;
- ✓ C.O.C.: Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di cui all’articolo 9.3;
- ✓ Dirigente della Protezione civile: il Dirigente del Settore del quale fa parte l’Ufficio Comunale di protezione civile, a cui fanno capo in base agli atti organizzativi dell’Ente, le funzioni in materia di protezione civile;
- ✓ modello di intervento: insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare a seguito di eventi emergenziali;
- ✓ Responsabile: il Responsabile dell’Ufficio Protezione civile;
- ✓ servizio di reperibilità per interventi di protezione civile: servizio di pronta reperibilità del Settore Protezione Civile e Demanio del Comune di Livorno, attivo per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di protezione civile, la cui disciplina è approvata con Deliberazione di Giunta Comunale;
- ✓ Peg/pdo: Piano esecutivo di gestione/Piano dettagliato degli obiettivi.

Art. 2 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Servizio di protezione civile comunale del Comune di Livorno, nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Codice e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021. Il Comune di Livorno, nella propria autonomia, si dota di una struttura organizzativa di protezione civile.

Il presente regolamento definisce pertanto, le modalità attraverso le quali, il Servizio di protezione civile comunale, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive impartite dagli organi competenti in materia di protezione civile, espleta le attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, sia naturali, che antropici, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, secondo le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti.

2. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l'attività di protezione civile comunale, allo scopo di tutelare l'integrità della popolazione, dell'ambiente, degli insediamenti, dagli eventuali danni e dai pericoli derivanti dagli scenari di rischio e ad incentivare nei cittadini, una corretta cultura prevenzionistica.

3. Il Servizio di Protezione Civile comunale del Comune di Livorno ha lo scopo di gestire, per quanto di competenza, tutte le attività che perseguono finalità, volte alla salvaguardia delle persone e degli animali, all'integrità dei beni pubblici e privati, degli insediamenti e dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o antropiche, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile, che possono determinare criticità organizzative.

4. In attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04. 2021 (par. 1.5 "*Livello comunale*"), alla definizione dei piani di protezione civile comunale, al loro aggiornamento e alla relativa attuazione concorrono tutte le aree/settori dell'Amministrazione, sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale.

Scopo del presente regolamento è difatti delineare la struttura organizzativa di riferimento, per l'attuazione delle attività di protezione civile previste dagli strumenti di pianificazione.

A tal fine, il Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile, assicura il coinvolgimento di tutti i settori e di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale, nel periodo ordinario e in emergenza, per garantire la massima partecipazione di tutta la struttura, nello svolgimento delle attività di protezione civile (par. 2.4.1 Allegato tecnico della stessa Direttiva).

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Art. 3. Componenti del Servizio di protezione civile comunale

1. Le componenti del Servizio di protezione civile comunale si distinguono in componenti di matrice politico-decisionale e componenti di matrice tecnico-operativa.

2. Sono componenti del Servizio di protezione civile comunale, di matrice politico-decisionale:

a) il Sindaco;

b) l'Unità di crisi comunale.

3. Sono componenti del Servizio di protezione civile comunale, di matrice tecnico-operativa:

c) la struttura organizzativa comunale che ricomprende:

➤ il Settore Protezione civile e Demanio;

➤ l'Ufficio Protezione civile, incardinato nel Settore di cui sopra;

➤ le strutture operative del Servizio di Protezione civile comunale;

➤ il Settore Polizia Locale;

➤ tutte le altre articolazioni dell'Amministrazione Comunale che concorrono all'attuazione delle attività di protezione civile, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021;

d) la struttura di coordinamento operativo, che in funzione della evoluzione degli eventi, assume le seguenti configurazioni:

- Ce.Si., Centro Situazioni;
- Ce. Si., Centro Situazioni, con presidio tecnico operativo;
- C.O.C. Centro operativo comunale;

e) il Volontariato organizzato di protezione civile.

Art. 4 Il Sindaco

1. Il Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile, sovrintende al Servizio di protezione civile comunale ed esercita tutti i compiti e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge gli attribuiscono espressamente.

Il Sindaco esercita altresì i compiti e le funzioni previsti dal presente regolamento e dal Piano di protezione civile comunale.

2. Attiva le varie configurazioni della struttura di coordinamento operativo in funzione delle varie fasi di allertamento o per eventi significativi in corso a scala locale, sentito il Dirigente del Settore Protezione civile e le singole articolazioni della struttura organizzativa comunale, ognuno per le parti di rispettiva competenza.

3. Al fine di garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, il Sindaco dispone dell'intera struttura organizzativa comunale, nelle sue articolazioni (dipartimenti, settori, uffici, ecc.) e si avvale delle componenti, delle strutture operative ed eventualmente dei soggetti concorrenti.

4. Il Sindaco, al fine di assicurare la continuità dell'attività di protezione civile, può avvalersi di un delegato (Vice-Sindaco, Assessore) a supportarlo, e se del caso, a sostituirlo, in caso di legittimo impedimento, in tali attività.

Art. 5 L'Unità di crisi

1. L'Unità di crisi (U.d.C.) è la struttura di coordinamento politico-decisionale, a composizione modulare, che garantisce il coordinamento strategico-istituzionale, con tutti i livelli del sistema di protezione civile locale e sovra-comunale.

2. Il Sindaco può attivare l'Unità di Crisi, che costituisce la struttura politico-decisionale destinata ad affiancarlo negli aspetti decisionali e operativi, garantendo il raccordo strategico nel territorio comunale ed il funzionamento della struttura organizzativa comunale, secondo quanto previsto dal Codice ed in particolare dall'articolo 12, comma 5, lettera c), che prevede che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco è responsabile del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita e dal Piano di protezione civile comunale.

3. L'Unità di Crisi ha il compito di valutare la situazione e di stabilire le linee strategico-politiche per affrontare la crisi in atto. Tali indicazioni saranno tradotte in azioni concrete dal Centro operativo comunale, di cui all'articolo 9.3 del presente regolamento.

4. Si riunisce di norma, presso la Sala appositamente dedicata, in Via dell'Artigianato 41/A ed è convocata dal Sindaco che la presiede.

5. La composizione dell'Unità di Crisi è prevista dal Piano di protezione comunale al capitolo 6 "Modello d'intervento", sotto-paragrafo 6.2.3.2 rubricato "*L'attivazione dell'Unità di crisi*", a cui si rinvia per quanto qui non espressamente richiamato.

Art. 6 Il Settore cui fa capo l'Ufficio Protezione civile

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua il Settore cui assegnare, nell'ambito dell'organizzazione interna all'Ente, le risorse umane e strumentali per garantire l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dal presente regolamento.

2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, assegna al medesimo Settore, le risorse economiche e gli obiettivi, per garantire l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dal presente regolamento.

3. Con deliberazione di Giunta Comunale, n. 526, del 30.10.2020 "*Riorganizzazione dell'Ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente deliberazione G.C. n. 175/2020*", è stata approvata l'istituzione del Settore "Protezione civile e Demanio" e con successiva determinazione del Direttore Generale, n. 8935, del 28 dicembre 2020 "*Riorganizzazione dell'Ente – Modifiche al funzionigramma, approvato con determina n. 1976/2020*", è stato istituito il Settore "Protezione civile e Demanio", in relazione alle competenze previste all'ordinamento di cui al D.Lgs. 1/2018, ed a cui fa capo in cui è incardinato l'Ufficio Protezione civile di cui al successivo articolo 7.

4. Il Dirigente del Settore di riferimento assolve ai compiti e alle funzioni conferitegli dagli atti organizzativi dell'Ente, dal Piano di protezione civile comunale e dal presente regolamento.

Art. 7 L'Ufficio Protezione Civile

1. L'Ufficio Protezione civile del Comune di Livorno è la struttura organizzativa di risorse umane e strumentali, a cui gli atti organizzativi dell'Ente, attribuiscono le funzioni di attuazione delle attività di protezione civile, nell'ambito del Servizio di protezione civile comunale.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Protezione civile, assolve a tali compiti e alle funzioni conferitegli dai suddetti atti organizzativi dell'Ente, dal Piano di protezione civile comunale e dal presente regolamento.

Art. 8 Le Strutture operative del Servizio di protezione civile comunale

1. Il Servizio di protezione civile comunale, sulla base delle previsioni del vigente Piano di Protezione Civile comunale, del Programma Operativo Territoriale annuale AIB e del Piano AIB locale, è organizzato, tramite la suddivisione nelle seguenti strutture operative:

- 1)“Servizio tecnico del Ce.Si.”;
- 2)“Servizio amministrativo del Ce.Si.”;
- 3)“Servizio antincendio boschivo”.

8.1. Servizio tecnico del Ce.Si.

1. Il Servizio Tecnico del Ce.Si. è una attività operativa assicurata dai tecnici dell’Ufficio Protezione Civile, in orario di lavoro o in pronta reperibilità, fuori dall’orario di lavoro. A questi, si devono aggiungere i tecnici assegnati ad altre articolazioni della struttura organizzativa comunale, impiegati tramite l’istituto della pronta reperibilità.

2. Le attività assegnate al Servizio Tecnico del Ce.Si. sono definite, in linea generale al paragrafo 6.2, dell’Allegato A1 “*Relazione Generale*”, sotto-paragrafo 6.2.1.1 “*Il Centro Situazioni (Ce.Si.)*” al Piano di Protezione Civile comunale e nel dettaglio, per alcune tipologie di rischio, nelle procedure operative di intervento.

3. La squadra è anche preposta allo svolgimento del servizio di vigilanza di protezione civile, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale Toscana, n. 395/2015, di monitoraggio ambientale diretto, da effettuarsi per tutto il turno di reperibilità.

8.2 Servizio amministrativo del Ce.Si.

1. Il Servizio amministrativo del Ce.Si. è la struttura di supporto alla struttura di coordinamento operativo, la cui attività è assicurata dal personale amministrativo dell’Ufficio Protezione Civile, in orario di lavoro o in pronta reperibilità, fuori dall’orario di lavoro. A questi, si deve aggiungere il personale amministrativo assegnato ad altre articolazioni della struttura organizzativa comunale, impiegati tramite l’istituto della pronta reperibilità.

2. Le attività assegnate al Servizio Amministrativo del Ce.Si. sono definite, in linea generale al paragrafo 6.2 dell’Allegato A1 “*Relazione Generale*” al Piano di Protezione Civile comunale e nel dettaglio, per alcune tipologie di rischio, nelle procedure operative di intervento.

8.3 Servizio antincendio boschivo

1. Il servizio Antincendio Boschivo è una attività operativa svolta nell’ambito del Programma Operativo Territoriale annuale AIB e del Piano AIB locale.

2. Le attività in materia sono di competenza regionale e l’Amministrazione Comunale partecipa all’attuazione delle previsioni dei suddetti strumenti di pianificazione, tramite l’impiego di Operatori squadra AIB Enti.

3. Il suddetto operatore assicura, nel calendario prestabilito ed approvato dalla Regione Toscana, il pattugliamento, lo spegnimento, la bonifica ed ogni altra attività prevista dal Piano AIB regionale.

9. La Struttura di coordinamento operativo

1. Il Comune, attraverso le configurazioni della struttura di coordinamento operativo, assicura le seguenti attività operative:

- a) attività di centro situazioni, in via ordinaria e continuativa;
- b) attività di centro operativo, in emergenza o in previsione di una emergenza.

2. Tale struttura, a partire da una configurazione iniziale minima, può assumere una composizione gradualmente più articolata, in funzione dell'evoluzione degli eventi:

- Centro Situazioni (Ce.Si.): garantisce l'operatività minima, in assenza di criticità in essere o allerte in corso;
- Ce.Si. con presidio tecnico operativo: si attiva per le fasi di allertamento o per eventi significativi in corso su scala locale;
- C.O.C. Centro operativo comunale: viene attivato per i rischi che prevedono modalità di preannuncio, a partire dallo stato di pre-allarme, o durante un'emergenza.

3. La struttura di coordinamento operativo assolve alla funzione di coordinamento del Servizio di protezione civile comunale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021, par. 1.5.

4. In funzione delle necessità organizzative di volta in volta riscontrate, una o più componenti della struttura di coordinamento operativo attivata possono essere sostituite da altro soggetto, a discrezione del Dirigente della Protezione civile o del Responsabile dell'Ufficio Protezione civile. Questi ultimi possono disporre l'accorpamento di più componenti presso la medesima struttura operativa; analogamente possono stabilire quali componenti debbano svolgere le mansioni loro assegnate in presenza o meno.

9.1 Il centro situazioni (Ce.Si.)

1. L'attività di Centro situazioni comprende:

- a) il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
- b) la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;
- c) il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che svolgono attività di centro operativo, nonché con le componenti del sistema di protezione civile e gli altri soggetti che concorrono alle attività di protezione civile.

2. Il Centro Situazioni (Ce.Si.) del Comune di Livorno garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, in via ordinaria e continuativa, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento del 01.12.2004/n. 69/R della Regione Toscana, la ricezione e la trasmissione di informazioni e di avvisi inerenti le attività di protezione civile e mantiene un quadro sinottico aggiornato della situazione territoriale.

3. L'attività del Ce.Si. si svolge su differenti livelli di presidio, in funzione dello stato di allertamento previsto o di criticità in essere.

4. L'operatività minima del Ce.Si. fino alla fase operativa di Vigilanza, è assicurata, in via ordinaria e continua ed è coordinata dal Responsabile dell'Ufficio Protezione civile o suo sostituto, con il supporto del Servizio tecnico del Ce.Si, del referente della Funzione

Informazione e Comunicazione, nonché, salvo diversa organizzazione del servizio che consenta un centro situazioni autonomo da parte dell'Ufficio Protezione civile, della Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale. Il servizio amministrativo del Ce.Si. interviene qualora se ne ravvisi la necessità, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Protezione civile.

5. L'attività della Centrale Operativa H24 della Polizia Municipale consente al Comune di Livorno di essere costantemente raggiungibile dagli Enti sovraordinati. Garantisce inoltre un punto di riferimento per le segnalazioni provenienti dalla popolazione dandone immediata comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile o in caso di indisponibilità, all'Ufficio Protezione Civile, in orario di lavoro o al tecnico reperibile, fuori dall'orario di lavoro.

6. Il Servizio di protezione civile comunale innalza il livello di operatività del Ce.Si., per fasi di allertamento crescenti e in caso di eventi significativi a scala locale, iniziando a garantire un monitoraggio strumentale, svolto dall'Ufficio Protezione civile, in orario di lavoro o da un tecnico reperibile fuori dall'orario di lavoro, dalla fase operativa della Vigilanza.

9.2 Il Ce.Si. con presidio tecnico operativo

1. In fase operativa di Attenzione, presso gli Uffici della Protezione Civile Comunale, si attiva il Ce.Si., con presidio tecnico operativo.

2. Il Ce.Si. con presidio tecnico operativo, è composto dal Dirigente della Protezione civile, dal Responsabile dell'Ufficio Protezione civile, dalla Centrale operativa della Polizia Municipale, dal Servizio tecnico del Ce.Si., dal Referente della Funzione Informazione e Comunicazione, dal referente della Funzione Volontariato e dal Servizio Amministrativo del Ce.Si., qualora per quest'ultimo, il Responsabile dell'Ufficio Protezione civile, ne ravvisi la necessità.

3. Le funzioni di ciascuna componente del Ce.Si., con presidio tecnico operativo, sono previste nel Piano di Protezione civile comunale, Allegato A1, Relazione generale, al Capitolo 5 "*Lineamenti di pianificazione*", paragrafo 5.2 "*La struttura Comunale di Protezione civile*" e al capitolo 6 "*Modello d'intervento*", sotto-paragrafo 6.2.1.2 "*Il Ce.Si. con Presidio Tecnico operativo*", e nelle Procedure operative, a cui si rinvia, per quanto qui non espressamente richiamato.

9.3 Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

1. Il C.O.C. è il Centro Operativo Comunale a supporto del Sindaco, anche in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021, par. 2.4.2, lettera b), per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, che viene attivato per i rischi che prevedono modalità di preannuncio, a partire dallo stato di preallarme o durante un'emergenza o allarme, secondo le previsioni contenute nel Piano di Protezione civile comunale.

2. Il C.O.C. è una struttura di coordinamento operativo a composizione modulare che si articola in "Funzioni di supporto", che rappresentano settori specifici di attività per la gestione dell'emergenza. Alle "Funzioni di supporto" possono essere affiancate delle figure di supporto alla funzione. Infatti al C.O.C. possono partecipare, oltre alle componenti

comunali, alle strutture operative, eventualmente, anche i soggetti concorrenti, all'interno delle "Funzioni di supporto". In base all'organizzazione amministrativa e operativa, analizzando le peculiarità, l'organizzazione sociale, gli aspetti maggiormente significativi e degni di particolare tutela del proprio territorio, possono essere individuate "Funzioni di supporto" adeguate alla realtà territoriale e tali da garantire un presidio di tutte le attività utili a superare un'emergenza.

3. Per la composizione e le rispettive funzioni, si rinvia al Piano di Protezione civile Allegato A1, Relazione generale, al Piano "*Lineamenti di pianificazione*" paragrafo 5.2 "*La struttura Comunale di Protezione civile*" e al capitolo 6 "*Modello d'intervento*" sotto-paragrafo 6.2.2 "*Il Centro operativo comunale (C.O.C.) - Struttura di coordinamento operativo*".

4. Per ciascuna "Funzione di Supporto", sono individuati un referente ed eventualmente, uno o più supplenti, che:

- ✓ in via ordinaria, in qualità di referente della struttura di coordinamento operativo, collabora con le competenti articolazioni della struttura organizzativa comunale, secondo le modalità descritte al paragrafo 5.2, dell'Allegato A1 "*Relazione generale*" al Piano, con le componenti comunali, con le strutture operative ed eventualmente, con i soggetti concorrenti, per le seguenti attività:
 - curare l'assetto organizzativo della propria "Funzione di supporto", per assicurare il coordinamento dei soggetti sopra indicati;
 - acquisire ed aggiornare costantemente i dati e le informazioni utili, per assicurare la funzionalità del Piano;
 - definire le procedure per il tempestivo allertamento e l'immediato intervento dei singoli soggetti sopra indicati;
 - stabilire le modalità per garantire lo scambio delle informazioni con i singoli soggetti sopra indicati, durante l'emergenza;
 - ✓ in emergenza, in qualità di referente della struttura di coordinamento operativo, attiva le competenti articolazioni della struttura organizzativa comunale, secondo le modalità descritte al paragrafo 5.2 dell'Allegato A1 "*Relazione generale*", al Piano, le componenti, le strutture operative ed eventualmente, i soggetti concorrenti, per:
 - garantire le attività di competenza della "Funzione di supporto";
 - aggiornare il quadro della situazione, per quanto di competenza, sulla base delle informazioni pervenute dai soggetti sopra indicati;
 - verificare le risorse di competenza e le necessità di impiego;
 - trasmettere ai soggetti sopra indicati, le disposizioni del coordinatore del C.O.C. e del Sindaco.

5. Il C.O.C. è istituito con Deliberazione di Giunta Comunale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Consiglio Comunale, di approvazione del Piano di protezione civile comunale.

6. Il C.O.C. è attivato dal Sindaco, mediante atto formale di ordinanza sindacale o in sua assenza, dal Vice-Sindaco. L'apertura del C.O.C. deve essere formalmente comunicata alla Provincia di Livorno, al Prefetto e alla Sala Operativa della Regione Toscana.

7. I referenti delle "Funzioni di supporto" sono nominati con specifico atto dell'Amministrazione Comunale. Le figure di supporto alla funzione sono individuate dal coordinatore del C.O.C., valutate le necessità del caso.

8. Il Sindaco, sulla base delle criticità previste o in atto, sentito il Dirigente della Protezione Civile, può attivare tutte o solo alcune delle Funzioni di Supporto previste. In relazione ad esigenze particolari che dovessero presentarsi, il Sindaco potrà nominare ulteriori “Funzioni di supporto”. In base al Piano di protezione civile comunale, il Sindaco può nominare quali referenti delle funzioni del C.O.C., soggetti esterni all’Amministrazione Comunale.

9. Nel caso in cui sia convocata l’Unità di Crisi comunale di cui all’articolo 5 del presente regolamento, le attività del C.O.C. si sviluppano in base alle indicazioni strategico – decisionali che la medesima assume.

10. Il C.O.C. del Comune di Livorno è coordinato dal Dirigente della Protezione Civile, coadiuvato o sostituito dal Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile o suo sostituto.

11. Viene convocato e opera presso la sede della Sala Operativa della Protezione Civile, ubicata in Via dell’Artigianato, 41/A. In caso di inagibilità di questa struttura, può essere utilizzata la Sala Informatica E.C.D.L., situata presso la sede comunale di Piazza del Municipio.

12. Per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all’Allegato A1, “*Relazione generale*” al Piano di protezione civile comunale, Relazione generale, Capitolo 5 “*Lineamenti di pianificazione*” paragrafo 5.2 “*La struttura Comunale di Protezione civile*” e al capitolo 6 “*Modello d’intervento*” sotto-paragrafo 6.2.2 “*Il Centro operativo comunale (C.O.C.) - Struttura di coordinamento operativo* e alle Procedure operative di intervento.

Art. 10 Il Settore Polizia Locale

1. Nell’ambito delle funzioni conferite dalla legge alla Polizia Locale, in materia di protezione civile (Legge regionale Toscana n. 11/2020) il corpo di Polizia Municipale provvede a prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, d’intesa con gli organi competenti e a collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune.

2. La centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale inoltre, garantisce, attraverso i riferimenti telefonici dedicati, l’operatività minima del Ce.si., di cui all’articolo 9 del presente regolamento, 24 ore su 24 e per 365/anno, quale punto di riferimento per le segnalazioni provenienti dalla cittadinanza e per gli enti sovraordinati. Supporta altresì la struttura di coordinamento operativo, nelle configurazioni gradualmente più articolate, in funzione dell’evoluzione degli eventi.

3. Assolve altresì ad ogni altra funzione prevista dal Piano di protezione civile comunale e dalle procedure operative di intervento.

11. Articolazioni dell'Amministrazione Comunale

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, del Codice, l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 del medesimo decreto e quindi del Piano di protezione civile comunale.

2. Alla definizione, all'aggiornamento e all'attuazione del Piano di protezione civile comunale, concorrono tutte le articolazioni dell'Amministrazione Comunale, ivi ricomprendendovi, i dipartimenti, i settori, gli uffici, sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale di cui al presente regolamento.

3. Ciascuna articolazione dell'Amministrazione Comunale assicura l'attuazione delle attività di protezione civile previste dal presente regolamento, utilizzando le risorse alla stessa assegnate nel PEG/PDO o quelle che saranno specificatamente assegnate alla medesima, dall'Amministrazione comunale, per tali finalità.

Art. 12 Servizio di reperibilità

1. Con apposito disciplinare, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, sono stabilite le modalità di funzionamento del servizio di pronta reperibilità del Settore Protezione Civile e Demanio del Comune di Livorno, per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di protezione civile, in attuazione delle misure di riduzione dei rischi, anche in applicazione delle previsioni del vigente Piano di Protezione civile comunale e delle relative procedure operative.

2. Il servizio è istituito, al fine di garantire 24 ore su 24 e quindi anche fuori dal normale ed ordinario orario di lavoro degli uffici, per l'intera giornata e per tutti i giorni dell'anno (365 giorni/anno), un tempestivo intervento in presenza di eventi eccezionali o comunque imprevisti ed imprevedibili, in materia di protezione civile, coordinato dal Settore Protezione civile e Demanio, in base agli atti organizzativi dell'Ente.

3. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si rinvia al disciplinare di cui al comma 1 e alla vigente contrattazione collettiva, sia nazionale del Comparto Funzioni locali sia integrativa decentrata, del Comune di Livorno.

Art. 13 Volontariato organizzato di protezione civile

1. Il Comune di Livorno, in ottemperanza al proprio Statuto, riconosce il volontariato, quale espressione di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, della Costituzione, e forma spontanea di partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, ne incentiva le attività di formazione e partecipazione, attraverso gli istituti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. Il Comune assicura la più ampia partecipazione delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio comunale, alle attività di protezione civile, quale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera y), del

Codice del terzo settore e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, dello stesso Codice.

3. Il Comune riconosce e promuove altresì, per il tramite dell'Ufficio Protezione civile di cui all'articolo 7 del presente regolamento, le iniziative del volontariato di protezione civile, per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché quelle di informazione nei confronti del volontariato ovvero altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, anche nel rispetto del vigente regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri Enti del Terzo Settore.

4. Le organizzazioni di volontariato operano in stretta collaborazione con le componenti istituzionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, partecipando, sia in emergenza, che in regime ordinario, alle attività di protezione civile, attraverso gli istituti, all'uopo previsti, dalla normativa di settore.

5. Il volontariato organizzato è una struttura operativa che opera in ambito di protezione civile, in collaborazione con le componenti, le altre strutture operative e gli altri soggetti concorrenti interessati.

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, le organizzazioni di volontariato:

- a) partecipano alle elaborazioni del Piano, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, lettera b) e 38, comma 1, del Codice;
- b) partecipano al coordinamento delle operazioni di emergenza;
- c) possono partecipare al C.O.C. quale "Funzione di supporto" e/o figura di supporto alle funzioni, a norma dell'articolo 9 del presente regolamento;
- d) partecipano alle attività di formazione, studio ed organizzazione di periodiche esercitazioni, al fine di implementare le attività di protezione civile.

7. Il Comune richiede l'applicazione dei benefici di legge previsti a favore delle associazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro regionale, anche in relazione al distacco dal luogo di lavoro del personale e provvede, laddove previsto alla liquidazione agli stessi, con propria certificazione a giustificarne l'assenza, secondo la disciplina vigente in materia.

8. Sono garantiti tutti gli altri istituti giuridici previsti dalla normativa vigente, volti a garantire e a consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile.

TITOLO III – STRUMENTI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14 Il Piano di Protezione Civile Comunale

1. La pianificazione di protezione civile è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e in particolare di identificazione degli scenari di rischio.

2. Il vigente Piano di protezione civile comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, in attuazione dell'articolo 18 del Codice, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 15 e secondo gli indirizzi regionali di cui all'articolo

11, comma 1, lettera b), del medesimo testo normativo, definisce l'organizzazione delle strategie operative e del modello di intervento, l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi e le procedure operative di intervento per fronteggiare le situazioni di emergenza. Stabilisce altresì l'impianto organizzativo per lo svolgimento di tutte le altre funzioni di protezione civile.

3. Al processo di elaborazione del Piano è garantita la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, comitati o altre forme associative secondo forme e modalità che garantiscano altresì la necessaria trasparenza, quale accessibilità alle informazioni, secondo il principio di *accountability*, così come previsto dal par. 8 dell'Allegato tecnico alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021.

4. Il Piano è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione strategica territoriale, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute.

5. Il Piano, come strumento dinamico è costantemente aggiornato in ordine alle informazioni in esso contenute ed agli altri elementi rilevanti per le finalità di protezione civile, in ragione, tra l'altro, delle eventuali modifiche della normativa di settore, della possibile variazione degli scenari ambientali di riferimento, degli eventuali aggiornamenti e/o adozione di altri strumenti di programmazione e pianificazione, sia da parte dell'Amministrazione Comunale, che di altri Enti.

6. Il presente regolamento costituisce strumento funzionale all'attuazione del Piano di protezione civile comunale; il Piano, con le procedure operative di intervento ed il regolamento si uniscono in sinergia, per la ottimizzazione del Servizio di protezione civile comunale, insieme agli altri strumenti a supporto.

Art. 15 Informazione e sistema di allertamento della popolazione

1. Il Comune, al fine di diffondere la conoscenza e la cultura della protezione civile e allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini (articolo 2, comma 4 lettera e) del Codice), attua campagne di comunicazione preventiva, rivolte alla popolazione ed anche aderendo a campagne informative nazionali e regionali.

2. Il Servizio di protezione civile comunale, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, lettera b), del Codice, si avvale anche di sistemi di comunicazione in emergenza attraverso sistemi informativi e di allertamento, rivolto a tutti i cittadini volontariamente iscritti al sistema o che sono iscritti agli elenchi pubblici telefonici; tale sistema consente di comunicare ai cittadini, 24 ore su 24, lo stato di criticità previsto per il territorio comunale.

3. Ai metodi sopra descritti si aggiungono inoltre possibilità di comunicazione attraverso un sistema multicanale che, oltre al mobile può contemplare: pannelli a messaggio variabile, social, mezzi stampa radio o tv, mezzi operativi provvisti di altoparlanti (banditori).

4. Si rinvia, per quanto non qui espressamente richiamato, all'Allegato A1 "*Relazione generale*" al Piano, par. 5.8 "*Misure di salvaguardia della popolazione*", sottoparagrafo 5.8.1.3 "*Schema operativo per le comunicazioni in allerta o emergenza*".

Art. 16 Esercitazioni

1. L'Ufficio Protezione civile, nell'ambito della normativa di settore e di quanto previsto nel Piano, organizza eventuali esercitazioni di protezione civile, al fine di implementare le attività previste dal Piano di protezione civile comunale e di diffondere la conoscenza da parte di tutti i soggetti coinvolti ed in particolare della popolazione.

Art. 17 Convenzioni

1. Per tutte le attività inerenti la previsione, la prevenzione, la gestione delle emergenze e comunque per tutte le attività previste nella pianificazione comunale o nel presente regolamento, il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Codice e accordi ai sensi della L. 241/1990, con enti pubblici, istituzioni, fondazioni ed istituti, associazioni, università e scuola, ordini professionali e ogni altro tipo di organizzazione per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissione dati, informazioni, consulenze e studi e quant'altro necessario e funzionale all'effettiva conduzione di un servizio di protezione civile, aggiornato, tempestivo, efficiente e completo.

2. Parimenti, il Comune può stipulare, con le organizzazioni di volontariato, convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore ed utilizzare gli strumenti di co-progettazione, co-programmazione di cui al medesimo Codice, per il coinvolgimento in interventi di protezione civile, in attuazione anche del principio di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione del volontariato organizzato.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 18 Attivazione del Servizio

1. Il Servizio di protezione civile comunale opera in via ordinaria e continua attraverso l'operatività minima del Ce.Si. di cui all'articolo 9, assicurata fino alla fase operativa di Vigilanza, mediante l'organizzazione di cui al titolo II del presente regolamento.

2. In caso di evento previsto o in corso, il Servizio comunale di protezione civile, si attiva secondo le modalità dettate dalle previsioni contenute nel Piano di protezione civile comunale ed in particolare, dalle procedure operative di intervento.

3. In particolare, nei casi previsti dal suddetto Piano, il Servizio di protezione civile comunale nelle sue articolazioni previste dal presente regolamento, coordinato dal Sindaco, viene attivato dalla struttura di coordinamento operativo, in relazione alle esigenze in atto.

4. L'attivazione della "Funzione di supporto", di tutte o di parte di esse in relazione alle caratteristiche e/o entità dell'evento in atto o atteso, avviene, in qualsiasi ora della giornata (h24), con i mezzi più speditivi a disposizione ed eventualmente concordati con i responsabili delle stesse.

5. Per i responsabili della "Funzione di supporto" individuati dal Comune di Livorno, il mezzo più speditivo è la chiamata al cellulare di servizio, in qualsiasi ora della giornata. I

responsabili delle Funzioni di supporto, devono porsi nella condizione di rendersi sempre reperibili.

In caso di oggettivo impedimento all'assolvimento della Funzione, il Responsabile della Funzione deve informare o tentare di informare, avvisando il Dirigente ed il corrispondente supplente, che si attiveranno secondo le previsioni del presente regolamento.

6. Con riferimento al Servizio Antincendio Boschivo di cui al par. 8.3, l'operatore viene attivato dalla Regione Toscana, attraverso la propria Sala Operativa.

TITOLO V OBIETTIVI E RISORSE

Art. 19 Obiettivi e risorse

1. La struttura di coordinamento operativo, nelle varie configurazioni previste dal Piano di protezione civile comunale (Ce.Si., Ce.Si. con presidio tecnico operativo e C.O.C.) e del presente regolamento, per assicurare le attività di previsione, di prevenzione e di mitigazione dei rischi e per la gestione ed il superamento delle emergenze, coordina le singole articolazioni della struttura organizzativa comunale interessata (dipartimento, settore, ufficio).

2. A ciascuna articolazione della struttura organizzativa comunale interessata da una delle attività di cui al comma precedente, per la parte di competenza, compete la realizzazione di tutti gli interventi e/o di tutte le attività strumentali e funzionali al raggiungimento delle finalità sopra richiamate, secondo quanto previsto dal vigente funzionigramma comunale,

3. Le suddette attività sono realizzate da ciascuna articolazione della struttura organizzativa comunale, utilizzando le risorse alla stessa assegnate nel PEG/PDO o quelle che saranno specificatamente assegnate alla medesima, dall'Amministrazione comunale, per tali finalità.

CAPITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Entrata in vigore del regolamento

1. Il Presente regolamento entrerà in vigore con la esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Art. 21 Clausola di adeguamento automatico del regolamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa eurounitaria, nazionale e regionale, in particolare in materia di protezione civile.

Le citazioni ed i richiami di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse e/o a norme sostitutive di quelle citate.

Art. 22 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si fa riferimento al Piano comunale di protezione civile e si rimanda alle disposizioni legislative statali, regionali di settore, nonché alle norme contrattuali.